

LA MATERNITÀ

Ogni lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto alla maternità: un periodo di "astensione obbligatoria" dal lavoro della durata di **5 mesi**. Questo periodo comincia, generalmente, **2 mesi prima del parto** e si conclude **3 mesi dopo**. Ma si può anche scegliere di suddividerlo diversamente assentandosi 1 mese prima del parto fino ai 4 successivi.

In questo periodo la donna che lavora **nel pubblico** ha diritto al **100% del proprio stipendio**. **Nel privato**, invece, la retribuzione è all'**80%**. Non solo, ma nel periodo di assenza continua a maturare i giorni di ferie e l'anzianità di servizio e ha ugualmente diritto alla 13esima mensilità.

LA GRAVIDANZA A RISCHIO.

In caso di gravidanza a rischio, la donna ha diritto alla "astensione anticipata", per un arco di tempo stabilito dalla **ASL di competenza**. Anche in questo caso le dipendenti pubbliche continuano a ricevere il 100% del proprio stipendio, e nel privato l'80%.

IL CONGEDO PARENTALE.

Dopo la fase della maternità subentra, poi, il congedo parentale: un **permesso** che permette ai genitori di assentarsi dal lavoro in caso di necessità familiare **per un periodo fino a 10 mesi** (continuativi o frazionati, da dividersi tra madre e padre) **entro i 12 anni di età del figlio**.

Entrambi i genitori devono obbligatoriamente usufruire del congedo. Ogni genitore può utilizzare massimo 6 mesi dei 10 mesi a disposizione. E se il padre usufruisce di almeno 3 mesi dei 10, la coppia può richiedere un mese di congedo aggiuntivo, arrivando ad un totale di **11 mesi**.

MA QUANTO È RETRIBUITO IL CONGEDO PARENTALE?

Dipende dal contratto. Stando alle ultime misure introdotte per il 2024, è previsto che **il primo mese** di congedo sia pagato al 100%, il mese successivo al **60%** e i **restanti al 30%**. Una misura, però, che non è definitiva e potrebbe scadere in pochi mesi.

Per questo suggeriamo di consultare sempre uno sportello INCA CGIL per avere informazioni precise e puntuali.

Puoi farlo qui.
Trova la sede
INCA più
comoda per te:



L'OTTO
TUTTO
L'ANNO

OGNI MESE
UN DIRITTO

SETTEMBRE

IL CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO.

Fino al compimento dei 3 anni di età, i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del figlio. **Nel pubblico** i giorni a disposizione sono **30 l'anno, regolarmente retribuiti**; **nel privato** sono **illimitati ma non retribuiti**.

Dai 3 agli 8 anni d'età del figlio, invece, i genitori hanno diritto a **5 giorni l'anno** (ciascuno). I giorni **non sono retribuiti** né nel pubblico né nel privato.

LA MATERNITÀ È UN VALORE E VA RETRIBUITA!

La maternità, spesso vissuta dai datori di lavoro come un impedimento ed un ostacolo alla produttività, rappresenta in realtà un valore inestimabile. Le nascite di oggi sono **il motore della società di domani**, la sua forza-lavoro, la cittadinanza che la rappresenta, oltre che un diritto per la coppia di determinarsi e realizzare i propri progetti di vita.

Per questo l'assenza temporanea dal lavoro, per far fronte ad una gravidanza prima e alla genitorialità poi, **non dovrebbe essere penalizzata**. Donne e uomini, che devono prendersi cura dei propri figli, dovrebbero accedere ad uno stipendio pieno, senza penalizzazioni.



+ DIFFERENZA
DONNA
ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

1522

NUMERO
ANTI VIOLENZA
E STALKING